

## AZIENDA SCUOLA

*Viale Trastevere corre ai ripari per evitare che rimangano senza stipendio e senza pensione: 4 mila a rischio*

# Brivido esodati, gli inidonei tornano in servizio

di Franco Bastianini



Non c'è pace per i circa quattromila insegnanti che per motivi di salute sono stati a suo tempo dichiarati permanentemente inidonei a svolgere la funzione docente. E che, a domanda, sono utilizzati in compiti non di insegnamento nelle scuole o negli uffici dell'amministrazione scolastica territoriale o centrale.

Oltre al loro status giuridico ancora non definito (docenti o personale ausiliario, tecnico e amministrativo?), ora sembra essere in discussione anche l'istituto della dispensa dal servizio disciplinato dall'articolo 512 del decreto legislativo 297/1994 ed espressamente richiamato dall'articolo 4 del decreto ministeriale 12 settembre 2011, n. 79. Quest'ultima considerazione si ricava dalla lettura della nota ministeriale prot. n. 3391 del 4 maggio 2012 che il ministero dell'istruzione ha dovuto emanare anche per evitare che docenti inidonei già soggetti a dispensa per motivi di salute venissero a trovarsi senza stipendio e senza pensione. Come insomma avvenuto ai cosiddetti *esodati*. All'origine della sospensione di ogni trattamento, i contrasti sulla interpretazione da dare alle nuove disposizioni in materia di dispensa contenute nel regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in caso di permanente inidoneità psicofisica emanato con il decreto presidenziale del 27 luglio 2011, n. 171.

Allo scopo di fornire ai competenti uffici scolastici territoriali un chiarimento sulla problematica riguardante il personale permanentemente inidoneo alla funzione docente, si legge nella nota, e, in particolare, «alla possibilità o meno di disporre la dispensa anche dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione in caso di permanente inidoneità psicofisica, di cui al DPR 27 luglio 2011, n. 171, è stato chiesto un incontro con le amministrazioni interessate: Dipartimento della funzione pubblica, IGOP, Inps/Inpdap».

Nelle more delle indicazioni che arriveranno, si legge ancora nella nota, «resta inteso che il personale a cui sia stata eventualmente sospesa l'erogazione della pensione, a seguito di provvedimenti di dispensa non registrati dagli organi di controllo o non recepiti dall'Inps/Inpdap, dovrà essere temporaneamente reinserito nel posto su cui era stato precedentemente utilizzato (biblioteca, segreteria scolastica, ecc.), revocando la dispensa già disposta e riattivando la partita di spesa fissa per il pagamento dello stipendio».

La questione da risolvere sembra pertanto essere semplicemente la seguente: le nuove disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di permanente inidoneità psicofisica, che prevedono la risoluzione del rapporto solo nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta, trovano applicazione anche nei confronti dei docenti dichiarati inidonei prima dell'entrata in vigore del regolamento e cioè prima del 20 ottobre 2011, data di pubblicazione del DPR 171 nella Gazzetta Ufficiale?

Se la risposta dovesse essere positiva, alla maggioranza dei quattromila docenti inidonei verrebbe di fatto preclusa la possibilità di ottenere la dispensa secondo le modalità previste dagli articoli 512 e 514 del decreto legislativo 297/1994.

Una preclusione che vanificherebbe quanto dispone l'articolo 4 del decreto ministeriale 12 settembre 2011, n. 79 che recita integralmente: «Considerato che il passaggio in altro ruolo (da docente ad Ata, n.d.r.) comporta il cambiamento di stato giuridico, il personale interessato può chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 12 e 15 della legge 111/2011, di essere dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le modalità previste dalla normativa al momento della domanda».